

# Uno sguardo sulla “Bieca scuola” di Renzi

A cura di Carmelo Lucchesi che ha nel commento ha usato anche testi di Ferdinando Alliata, Rino Capasso, Giovanni Denaro e Ferdinando Goglia

## Legge di stabilità: i provvedimenti per la scuola

**Stabilizzazione precari e riforma.** 1 miliardo per il 2015 e di 3 miliardi dal 2016 per l'attuazione della riforma con priorità per l'assunzione di 149.000 precari, come previsto dalle linee guida del governo per la riforma della scuola. Tali fondi sono anche destinati al **potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro** (soldi alle imprese) e alla **formazione dei docenti e dei dirigenti** (soldi alle agenzie formative).

**Pagamento supplenze brevi.** Autorizzati 64,1 milioni di spesa per il 2014.

**Soppressione dei comandi e di esoneri e semiesoneri.** A partire dall'a. s. 2016-17 sono abrogati:

- i comandi presso qualunque amministrazione dello stato (ad eccezione di quelli al MIUR per l'autonomia, i coordinatori regionali per l'educazione motoria e i supervisori dei tirocini presso le università);
- I comandi presso le associazioni di prevenzione e recupero del disagio e della tossicodipendenza e presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente;
- gli esoneri e i semiesoneri; alla sostituzione dei docenti in queste situazioni si dovrebbe provvedere con l'organico funzionale di rete previsti da *La Buona Scuola*.

**Supplenze brevi docenti.** Dal 1 settembre 2015 i DS non potranno conferire supplenze per il primo giorno di assenza. Anche qui si dovrebbe provvedere con l'organico funzionale e di rete. (Nel ddl Buona Scuola diventano 19 gg).

**Supplenze brevi ATA.** Dal prossimo anno scolastico non si potranno più dare supplenze per gli assistenti amministrativi nelle scuole con organico di diritto superiore a 2 unità, per gli Assistenti Tecnici in tutte le scuole, per i Collaboratori Scolastici, per i primi sette giorni di assenza.

**Taglio organici ATA.** 2.020 posti in meno a seguito del piano di dematerializzazione delle segreterie per il quale sono stanziati 10 milioni.

**Finanziamento alle scuole elementari private.** Gratifica natalizia di 200 milioni (oltre agli altri stanziamenti ordinari) a decorrere dal 2015.

**Invalsi.** Pioggia di 10 milioni per finanziare i famigerati quiz, prelevandoli dal fondo “*Spese per il funzionamento*” delle scuole.

**Taglio di 30 milioni ai finanziamenti per il funzionamento delle scuole.**

Ma vediamo di cosa si tratta, basandoci sul **DISEGNO DI LEGGE RECANTE RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, CON DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI** (27 marzo 2015)

TESTO SINTETIZZATO DEL DDL 2994	IL NOSTRO COMMENTO
<p><b>Articolo 1. Oggetto e principi</b></p> <p>1. ... disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche ... l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa ...</p>	<p><b>La fisionomia aziendale della Scuola</b></p> <p>Nel sistema dell'istruzione questo disegno aziendalistico si è concretizzato con l'autonomia scolastica che ha cercato di rimodellare le scuole in funzione del "mercato". Un nuovo assetto e, soprattutto, una nuova filosofia che entrano in conflitto coi principi di eguaglianza, libertà e promozione umana che dovrebbero guidare il funzionamento delle nostre scuole pubbliche facendole assomigliare sempre di più alle "private" ... parola di Luigi Berlinguer ...</p> <p>... "... d'altro canto, come sapete, il provvedimento [sulla Parità, ndr] può percorrere il suo cammino perché vi è un altro elemento di novità che riguarda ... l'ordinamento: l'autonomia di tutte le scuole, non soltanto di quelle non statali, anzi in particolare delle scuole dello Stato che sono numericamente prevalenti. Ecco, il passo avanti che noi facciamo collegando la normativa sulla parità con quella sull'autonomia scolastica è molto pregnante da un punto di vista culturale ..." ...</p> <p>Luigi Berlinguer, Atti del Senato della Repubblica. (Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 658, 21 luglio 1999)</p> <p>La fisionomia aziendale della Scuola "autonoma"</p> <p>Verso l'esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "correttamente" dimensionata (d.P.R. n. 233/1998)</li> <li>- con personalità giuridica (art. 21, l. n. 59/1997)</li> <li>- elabora un specifico prodotto, "il piano dell'offerta formativa" (art. 3, comma 1, d.P.R. n. 275/1999)</li> <li>- che offre a potenziali clienti (studenti e famiglie) con cui stipula un "contratto formativo" (d.P.C.M. 7/6/1995) e sottoscrive un "Patto educativo di corresponsabilità"</li> </ul> <p>Verso l'interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il dirigente acquisisce "autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane ... organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali" (art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001)</li> <li>- gli organi collegiali garantiscono "l'efficacia dell'autonomia"</li> <li>- gli insegnanti "hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento" (art. 16, comma 3, d.P.R. n. 275/1999)</li> <li>- il personale amministrativo viene caricato anche delle "funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica" (art. 14, comma 1, d.P.R. n. 275/1999)</li> </ul> <p>Come ci spiega TREELLE nella sua Memoria su "La Buona Scuola":</p>

	<p>Anche qui il documento va nella giusta direzione, attribuendo ai DS maggiori responsabilità e maggiori poteri.</p>
<p><b>Articolo 2. Autonomia scolastica e offerta formativa</b></p> <p>1. ... è rafforzata la funzione del Dirigente scolastico per garantire una efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali ... È istituito l'organico dell'autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano triennale di cui al presente articolo.</p> <p>2. ... le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 6.</p> <p>3. ... posti dell'organico dell'autonomia → offerta formativa: monte orario degli insegnamenti e quota di autonomia e flessibilità, potenziamento offerta formativa e attività progettuali. Obiettivi:</p> <p>a) valorizzazione e potenziamento competenze linguistiche (italiano e inglese), CLIL;</p> <p>b) potenziamento competenze matematico-logiche e scientifiche;</p> <p>c) potenziamento competenze musica e arte;</p> <p>d) potenziamento competenze diritto e economia, cittadinanza attiva;</p> <p>e) rispetto legalità e ambiente, beni e attività culturali, beni paesaggistici ;</p> <p>f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;</p> <p>g) potenziamento discipline motorie e sviluppo stile di vita sano: alimentazione, educazione fisica e sport;</p> <p>h) sviluppo delle competenze digitali studenti: pensiero computazionale, utilizzo critico e consapevole dei <i>social network</i> e dei media, produzione e legami col mondo del lavoro;</p> <p>i) iniziative di contrasto alla dispersione e garanzia inclusione scolastica;</p> <p>l) scuola come comunità, aperta al territorio e in</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le discipline previste nell'offerta formativa, influenzate dagli agenti economici territoriali esterni alla scuola</li> <li>• le lingue e il <i>coding</i> agevolano mobilità e flessibilità sul mercato globalizzato, e i rudimenti di finanza alimentano la domanda titoli, la musica rientra nella dimensione del <i>tittytainment</i>, intrattenimento atto ad indurre dipendenza e a distrarre dal disagio delle proprie condizioni di vita, lo sport fornisce alla "massa eccedente" un surrogato di quell'autostima negata nella realizzazione lavorativa.</li> <li>• Vengono tralasciate le numerose altre discipline taglieggiate negli ultimi 3 lustri: Geografia, Diritto, Tecnologia nelle medie ecc.</li> <li>• La solita idolatria per la formazione informatica foriera di trasferimento di fondi per chi progetta, costruisce e vende software e hardware.</li> </ul>

interazione con le famiglie e la comunità territoriale;

*m)* apertura pomeridiana e riduzione del numero di alunni per classe;

*n)* incremento alternanza scuola-lavoro;

*o)* valorizzazione percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento di alunni e studenti;

*p)* percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e studenti;

*q)* lingua italiana per gli alunni stranieri; corsi opzionali di lingua e laboratori linguistici.

4. ... entro ottobre precedente triennio di riferimento → Piano triennale offerta formativa P.T.O.F., con formazione [obbligatoria, art. 10 comma 3] docenti e quantificazione risorse

5. ... d.s. presenta P.T.O.F. e U.S.R. valuta compatibilità economico-finanziaria e coerenza obiettivi ...

6. U.S.R. → MIUR: verifica rispetto indirizzi strategici e conferma risorse per infrastrutture materiali e organico, *“nel limite delle risorse disponibili”* → scuole, entro febbraio, aggiornano Piano ...

7. MIUR provvede al finanziamento

8. P.T.O.F. + P.O.F. indica il fabbisogno di:

*a)* posti comuni e sostegno: monte orario + quota di autonomia + flessibilità + disabili (+ deroghe)

*b)* posti per “potenziamento” dell’offerta formativa

*c)* infrastrutture e attrezzature

9. P.T.O.F. è elaborato dal dirigente scolastico, sentito collegio e consiglio d’istituto, attori economici, sociali e culturali del territorio

10. trasparenza e pubblicità P.T.O.F. → valutazione comparativa da parte di studenti e famiglie [cfr. art. 14]

11. d.s. *“scelgono il personale da assegnare ai posti dell’organico”* → articolo 7

<p>12. "nel limite delle risorse [economiche e umane] disponibili" si realizzano i progetti P.T.O.F.</p> <p>13. nell'a.s. 2015/2016, il d.s. individua i docenti da destinare all'organico funzionale "scegliendoli dal ruolo di cui all'articolo 7, a seguito di immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta di <u>sentiti</u> il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto".</p> <p>14. inglese nella primaria "nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili" → docenti madrelingua (?) o abilitati, come "specialisti", "ovvero mediante il <u>ricorso alla fornitura di appositi servizi</u>".</p> <p>15. musica e educazione fisica nella primaria, sempre "nel limite dell'organico disponibile" → docenti abilitati, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di "specialisti".</p> <p>16. Fondo di funzionamento incrementato di 126mln annui, dal 2016 al 2021</p> <p><b>Articolo 3. Percorso formativo degli studenti</b></p> <p>1. Le scuole di 2° grado, "nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati", attivano insegnamenti opzionali che sono inseriti nel <i>Curriculum dello studente</i>, associato a un'identità digitale, con dati ai fini di orientamento e lavoro, percorso di studi, competenze acquisite, eventuali insegnamenti opzionali, esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e attività extrascolastiche: culturali, sportive e di volontariato.</p> <p>2. Il d.s. può individuare percorsi formativi e iniziative per coinvolgere gli studenti e valorizzare il merito scolastico e i "talenti", "utilizzando anche finanziamenti esterni, comprese sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure".</p> <p>3. il <i>Curriculum</i> è inserito nella piattaforma articolo 14.</p>	
<p><b>Articolo 6</b> <b>(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)</b></p> <p>1. L'organico dell'autonomia è finalizzato alle esigenze curriculari, extracurriculari, educative ed</p>	<p>Cancelata la distinzione tra organico di diritto e di fatto.</p> <p>Si istituisce l'organico dell'autonomia, composto dai posti comuni, da quelli di sostegno e da quelli per il potenziamento dell'offerta formativa (funzionali).</p>

<p>organizzative che le istituzioni scolastiche esprimono con i PTOF, incluse quelle relative al monte orario degli insegnamenti, ed è composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa. Tiene conto del fabbisogno di posti indicato da ciascuna istituzione scolastica nel Piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>2. L'organico dell'autonomia è determinato su base regionale, con cadenza triennale, con decreti del MIUR, di concerto con il MEF e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 24, comma 1. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero di classi, nonché della presenza di aree interne, di quelle a forte processo immigratorio e di quelle caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.</p> <p>3. Con decreti dei dirigentiUSR, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei PTOF. I posti dell'organico sono coperti dal DS con il personale iscritto negli albi. Il DS effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia, con il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. <b>Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.</b></p> <p>4. L'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel PTOF, come confermato dal MIUR.</p> <p>5. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite di legge ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga.</p>	<p>L'organico è costituito in base al fabbisogno determinato da ciascuna scuola in base al POF. L'organico dell'autonomia è determinato su base regionale, con cadenza triennale, da un decreto interministeriale (Miur-Mef- Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sentite le Regioni). Il riparto della dotazione organica tra le Regioni è effettuato "sulla base del numero di classi, della presenza di aree interne, o a forte processo immigratorio o caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica".</p> <p><b>Come viene assegnato</b> Entro il mese di ottobre dell'a. s. precedente al triennio di riferimento i DS elaborano un Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) per gli studenti, la formazione dei docenti e le risorse necessarie, e lo inviano all'USR. Per quest'anno, se la bozza sarà confermata, il piano dovrà essere presentato a maggio 2015. Il Piano triennale è elaborato dal DS, sentito il collegio dei docenti, il consiglio d'istituto e gli attori economici (?), sociali e culturali del territorio. Sarà l'USR a determinare l'accogliibilità del progetto, che lo trasmette al MIUR, che lo ri-valuta e assegna le risorse umane e finanziarie disponibili, alla luce delle quali le scuole, entro febbraio, ricalibrano il Piano.</p> <p><b>Gestione delle supplenze</b> Sarà il dirigente a gestire le supplenze fino a 10 giorni, sarà lui ad assegnarle sulla base dell'organico a disposizione e anche a personale con abilitazione diversa da quella necessaria per la supplenze, ma con il titolo di studio corrispondente.</p>
<p>Articolo 7 (Competenze del dirigente scolastico)</p> <p>1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il DS ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché</p>	<p>Prima di tutto il DS ha il potere-dovere di elaborare entro ottobre il <u>Piano triennale dell'offerta formativa</u>, su cui Collegio e Consiglio d'Istituto sono solo "sentiti", insieme "con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio" (art. 2). Quindi il potere decisionale è di competenza esclusiva del DS. Il Piano dovrà essere controllato dall'USR e dal MIUR sia per la compatibilità finanziaria che per il rispetto di una serie di obiettivi indicati dal comma 3. Alla luce di tali valutazioni il DS rielabora il Piano</p>

delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

2. Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto sulla base del PTOF, ai docenti iscritti negli albi territoriali, nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica.

3. L'attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) incarichi di durata triennale rinnovabili, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici di cui all'articolo 6;

b) pubblicità dei criteri che ciascuno dirige nte scolastico adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto del curriculum del docente;

c) pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta e pubblicità del curriculum sul sito istituzionale della scuola;

d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possieda titolo di studio valido all'insegnamento;

e) potere sostitutivo degli USR in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.

4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli USR definiscono l'ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del DS di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al presente comma.

5. I DS individuano fino a 3 docenti tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione.

6. I DS, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero di alunni e studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.

entro febbraio. Sulla base di esso vengono assegnate le risorse economiche (e non più sulla base di criteri oggettivi) e l'organico. Infatti, il Piano dovrà contenere il fabbisogno dell'organico dell'autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e quelli per il "potenziamento dell'offerta formativa" (progetti vari, supplenze ...), nonché il fabbisogno di infrastrutture e materiali. Su tale base i DS scelgono i docenti dell'organico dell'autonomia (art. 7) nell'ambito di albi territoriali organizzati per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Negli albi confluiscono tutti i neo assunti, ma anche i docenti già di ruolo in mobilità, quindi tutti quelli che fanno domanda di trasferimento o che sono dichiarati soprannumerari a partire dall'a.s. 2015/2016.

Inoltre, il DS potrà proporre l'incarico anche a docenti di altre scuole in un'ottica di competizione tra le scuole ad accaparrarsi docenti, magari offrendo premi di merito. Tutto questo non accadrà sulla base di criteri oggettivi (anzianità di servizio, titoli, continuità di servizio), ma sulla base della valutazione discrezionale del DS, che dovrà solo pubblicare criteri e motivazioni, che potranno esser diversi da scuola a scuola. Tutti gli incarichi saranno triennali, per cui salta quella stabilità reale del posto di lavoro in una determinata scuola che è anche il presupposto della continuità didattica. Essendo l'incarico triennale, non è escluso che, in caso di valutazione negativa, il DS possa non rinnovare l'incarico, ricollocando il prof. *bocciato* negli albi territoriali, con una conseguente precarizzazione anche dei docenti c.d. di ruolo. È un meccanismo molto simile al c.d. contratto a tutele crescenti del settore privato. Infine, in nome della flessibilità, il DS potrà scegliere anche docenti da destinare all'insegnamento di materie non comprese nella classe di concorso, purché sia in possesso del relativo titolo di studio: immaginiamo gli effetti sulla qualità dell'insegnamento, che d'altronde deve diventare sempre più un'infarinatura general-generica. Sembra che la destinazione all'insegnamento su posto comune o di sostegno o per il potenziamento dell'offerta formativa verrà determinata al momento dell'iscrizione all'albo, per cui i DS potranno scegliere i "propri" docenti all'interno delle diverse sezioni, a seconda del proprio fabbisogno.

In questo modo per legge viene rivoltata completamente una storica materia contrattuale, quale la mobilità, mettendo il prossimo CCNL davanti al fatto compiuto. Tra l'altro il ddl ribadisce (art. 22) quanto già previsto dalla Brunetta: le norme del ddl (sia quelle immediatamente efficaci, sia quelle che rinviano a decreti legislativi) sono inderogabili dai contratti collettivi e tutte le norme contrattuali in contrasto sono inefficaci a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La chiamata nominativa, insieme ai premi ai "meritevoli" e ad altri strumenti, mette il docente in una condizione di subordinazione nei confronti del DS, che non riguarda più solo gli aspetti amministrativi, ma anche il campo della didattica e della stessa valutazione, con una drastica riduzione della libertà di insegnamento e del pluralismo che dovrebbe caratterizzare la scuola pubblica prevista dalla Costituzione. Anche quel che resta di democrazia collegiale sarà seriamente compromesso perché un docente sotto

7. In relazione alle nuove competenze attribuite ai DS, a decorrere dall'a. s. 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per il 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dal 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

8. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, valorizzazione e valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli.

continuo controllo gerarchico sarà di fatto meno libero di esercitare il proprio dissenso nell'ambito degli organi collegiali.

Il ddl fa rientrare tra gli obiettivi del Piano anche un obiettivo storico dei Cobas, la riduzione del numero di alunni per classe, ma lo rimette alla discrezionalità del DS, che potrà operare solo nel rispetto dell'organico assegnato e delle risorse disponibili, quindi se riduce in una classe dovrà aumentare in un'altra come chiarisce la relazione tecnica. Se effettivamente si vuole raggiungere tale obiettivo tutti i neo assunti vanno utilizzati per l'insegnamento e non per progetti deleteri e supplenze come prevede il ddl per ben 48.812 docenti, riducendo il numero di alunni per classe per decreto, con norma generale e astratta. Così, invece, il *Grande Imbonitore* si impadronisce mediaticamente anche della parola d'ordine del "no alle classi pollaio" ma con scarse modifiche reali.

Il Piano per le superiori può prevedere, oltre alle ore curricolari, alle quote di autonomia e flessibilità previste dalla riforma Gelmini, anche degli insegnamenti opzionali ulteriori, liberamente scelti dallo studente nell'ottica della personalizzazione del curriculum. Quindi, anche su questo la decisione finale spetta al DS.

Anche le esperienze di alternanza scuola lavoro e l'attivazione dei contratti di apprendistato sono tra i contenuti del Piano. A partire dalle classi terze del 2015/2016, 400 ore per il triennio dei tecnici e professionali e 200 per quello dei licei devono essere destinate alla formazione aziendale, che *può*, ma non deve necessariamente, essere svolta durante la sospensione delle lezioni, nonché con le modalità dell'impresa simulata. Quindi l'alternanza può essere sia sostitutiva che complementare alle ore di insegnamento. Nel primo caso possiamo arrivare anche a 133 ore all'anno, cioè 4 a settimana, sottratte all'insegnamento. Anche nel caso di alternanza fatta in orario extracurricolare, ma di pomeriggio con le lezioni al mattino è evidente il possibile effetto negativo sull'apprendimento, soprattutto se si segue una logica puramente sommativa e non funzionale al miglioramento del lavoro in classe, che dovrebbe essere il *centro del fare scuola*. Inoltre, già dal secondo anno gli studenti di tutti gli indirizzi potranno svolgere formazione aziendale tramite i contratti di apprendistato. Si tratta di due fondamentali strumenti di subordinazione degli obiettivi didattici e culturali agli interessi imprenditoriali, su cui decide in ultima istanza il DS, perché si tratta di materia di competenza del Piano triennale.

È chiaro che gli studenti devono essere in grado di inserirsi nel mondo del lavoro, ma forniti di strumenti cognitivi che li mettano in grado di capire in quale contesto si collocano, per chi si produce, per quali scopi, in quale modo. La formazione aziendale si caratterizza nel migliore dei casi per l'apprendimento rapido di nozioni o saper fare decontestualizzati, da smettere rapidamente per acquisire altri saperi e saper fare analoghi, come è tipico di una forza lavoro flessibile e precaria. La formazione del cittadino e del lavoratore-cittadino prevista dalla scuola della Costituzione si pone su un piano del tutto diverso. Poi, nel peggiore e più



diffuso dei casi, la formazione aziendale è lavoro gratuito o sottopagato, come nel caso degli apprendisti che sono sotto inquadri di due livelli. A mio parere, fino ai 18 anni bisogna fare tutto il possibile per formare tutti gli studenti a scuola e solo dopo deve partire la formazione in azienda.

Lo stato giuridico dei docenti viene modificato ope legis anche con la formazione obbligatoria, ivi compresa quella digitale e per la didattica laboratoriale (in cui di bel nuovo possono entrare pesantemente le imprese condizionando obiettivi didattici e contenuti). La relazione tecnica parla di un format con 50 ore di formazione, che comunque dovrà essere coerente con il Piano triennale (deciso dal DS) e con il piano di miglioramento emerso dal SNV, che come è noto è sostanzialmente incentrato sui risultati dei quiz Invalsi.

È probabile che i risultati ai quiz siano uno dei criteri di valutazione del merito dei docenti, anche questa di esclusiva competenza del DS, che dovrà solo “sentire” il Consiglio d’istituto. Si tratta di 200 milioni all’anno dal 2016, da ripartire tra le scuole in proporzione all’organico, che i DS potranno usare per premiare i migliori (il comunicato stampa del governo parla di 5% dei docenti di ogni scuola) in base alla “*valutazione dell’attività didattica*” con riferimento “*ai risultati ottenuti in termini di qualità dell’insegnamento, di rendimento scolastico degli studenti [bisognerà alzare i voti e praticare il 6 di mercato], di progettualità nella metodologia didattica, di innovatività e contributo al miglioramento complessivo della scuola*” (art. 11). Quindi, la valutazione tocca sia l’attività al di fuori della classe (il progettificio e le attività funzionali all’insegnamento), sia quel che finora eravamo riusciti a malapena a preservare: il lavoro in classe.

Lo scopo è scatenare la competizione e la concorrenza individuale tra i docenti – come nelle aziende private - perché questo migliorerebbe la qualità della scuola. Sia ben chiaro, tra i docenti, come tra tutti gli esseri umani, esistono differenze: nella conoscenza dei saperi disciplinari, nell’approccio didattico (frontale, interattivo, maieutico ...), nella tendenza ad insistere sul nozionismo o sullo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi, nel coinvolgimento motivazionale degli studenti, nella relazione emotiva e cognitiva, anche semplicemente nella capacità di catturare l’attenzione. Ma la domanda è: differenziare la retribuzione, mettere in competizione i docenti tra di loro, gerarchizzarli, selezionarli ... migliora la qualità della scuola o la peggiora? La scuola ha bisogno di competizione o di collegialità effettiva?

Qual è il primo scenario che viene in mente sia per le scelte relative al merito che per quelle relative all’organico? I DS sceglieranno i più bravi in base a fattori lobbystici, tra quelli che sono a priori d’accordo con loro, tra quelli che privilegiano la scuola dei progetti dispersivi e autoreferenziali rispetto al lavoro in classe, tra i componenti dello staff (i collaboratori salgono a 3, art. 7). Insomma, servilismo, clientelismo, approccio esecutivo saranno premiati, mentre coloro che osano criticare il DS o semplicemente hanno maggiore autonomia di giudizio saranno marginalizzati o addirittura non avranno il rinnovo dell’incarico triennale? È uno scenario possibile, se non probabile, ma scartiamolo e ipotizziamo lo

	<p>scenario migliore.</p> <p>Il DS sceglie veramente i più bravi e magari anche i più bravi in classe e non solo nella marea di progetti che producono dispersione scolastica e affliggono noi e gli studenti. È prassi costante che nella scuola pubblica vi siano diverse idee sulla programmazione didattica, sull'articolazione dei contenuti, sulle diverse teorie o scuole di pensiero nell'ambito dei vari saperi disciplinari, sul bisogno di semplificare l'approccio o di abituare alla complessità, sul ragionare per modelli, magari alternativi tra di loro, sull'approccio induttivo o deduttivo, sui criteri di valutazione.</p> <p>Se il DS - che presiede gli scrutini, il Collegio ed è membro del Consiglio d'istituto - deve giudicare il lavoro di un docente è perlomeno possibile, se non probabile, che una buona parte dei docenti assimilerà le idee, i criteri di valutazione di chi dovrà giudicarli! Pensate, per esempio, al dibattito su darwinismo e creazionismo oppure alla contrapposizione tra classici, marxisti, liberisti e keynesiani in Economia politica. È chiaro che l'effetto sarebbe una drastica riduzione del pluralismo, della democrazia e della stessa libertà di insegnamento! Ma la Costituzione ha dato centralità alla scuola pubblica perché essa garantisce il pluralismo, perché lo studente nel corso dei vari anni può venire a contatto con diverse visioni dei vari saperi disciplinari, al contrario di quello che accade nelle scuole di tendenza o peggio ancora nelle scuole di mercato, che soddisfano i bisogni dei clienti vendendo titoli di studio e non istruzione. È questa la ratio legis di quel "senza oneri per lo Stato" dell'art. 33 che ha spinto la stragrande maggioranza degli studenti verso la scuola pubblica. E meno pluralismo e democrazia significa <i>Cattiva</i> e non <i>Buona Scuola</i>.</p> <p>Anche la centralità dei quiz Invalsi nel meccanismo di valutazione delle scuole, dei DS e, quindi, anche dei docenti costituisce un fattore fortissimo di standardizzazione degli insegnamenti e di ulteriore dequalificazione della scuola. È uno strumento molto più efficace di qualsiasi imposizione normativa esplicita. Ipotizziamo che un docente che non abbia svolto un determinato argomento per scelta didattica o per rispetto dei tempi diversi dei suoi studenti o che abbia impostato diversamente la trattazione di quel tema, magari puntando più allo sviluppo di capacità cognitive e spirito critico che all'acquisizione rapida di nozioni decontestualizzate. Se i suoi studenti vanno male ai quiz e, quindi, lui non accede al premio di merito o addirittura rischia di non vedersi rinnovato l'incarico triennale, magari temendo che i suoi colleghi più invalsizzati di lui lo superino nella valutazione del DS, egli inevitabilmente adatterà il suo percorso ai test, indipendentemente da ogni altra considerazione. È il <i>teaching to test</i> che ha già ampiamente rovinato le scuole inglesi e USA.</p>
<p align="center"><b>Articolo 11</b> <b>(Valorizzazione del merito del personale docente)</b></p> <p>1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il MIUR un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni</p>	<p>Non è chiaro cosa succede del FIS e degli scatti d'anzianità.</p> <p><b><i>Il fallimento del salario per merito</i></b></p> <p><i>"La storia dei piani salariali basati sulla performance è stata una giostra. Sostanzialmente, i distretti che inizialmente</i></p>

<p>annui a decorrere dal 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Miur.</p> <p>2. Il DS, sentito il Consiglio di Istituto, assegna annualmente la somma al personale docente di cui al comma 1 sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola.</p> <p>3. La somma, definita bonus valorizza il merito dei docenti di ruolo ed ha natura di retribuzione accessoria.</p>	<p>avevano abbracciato il salario in base al merito lo hanno abbandonato dopo un breve giro di prova” A. Kohn, La follia del salario per merito, Education Week, 17.09.03</p> <p>Perfino la Commissione prevista dall'art. 22 del CCNL Scuola 2002/2005 (i cui esiti sono stati ribaditi dall'art. 24 del Ccnl 2006/2009), pervenne a conclusioni negative:</p> <p><i>“Negli Stati Uniti l'esperienza di molte scuole in tale senso ha registrato un fallimento: dopo pochi anni, le scuole dove era stata introdotta la merit pay sono tornate sui propri passi”</i></p> <p><b>Cosa si dovrebbe valutare?</b>  <i>I CREDITI DIDATTICI si riferiscono alla qualità dell'insegnamento in classe e alla capacità di migliorare il livello di apprendimento degli studenti</i>  <i>I CREDITI FORMATIVI formazione in servizio a cui tutti sono tenuti, attività di ricerca e produzione scientifica che alcuni intendono promuovere</i>  <i>I CREDITI PROFESSIONALI sono quelli assunti all'interno della scuola per promuovere e sostenere l'organizzazione e il miglioramento</i></p> <p><i>Chi dovrebbe valutare?</i>  <i>Il portfolio del docente è vagliato dal Nucleo di Valutazione interno di ogni scuola, a cui partecipa anche un membro esterno</i>      Giannini e Faraone ne hanno vagamente anticipato la struttura, parzialmente ricalcata su quella suggerita dalla C.M. 47/2014:      - il dirigente scolastico lo presiede      - rappresentanti dei docenti      - rappresentanti della comunità      - con una valutazione di secondo grado, anche gli studenti</p> <p><b>Come si dovrebbe valutare?</b></p> <p>La Giannini sostiene che “non c'è nulla di misterioso e inventato in casa nostra. Noi non applichiamo sistemi di valutazione esotici ...”</p> <p>TREELLE “esprime apprezzamento per la soluzione:      - che l'avanzamento avvenga per effetto di una valutazione olistica del lavoro del docente;      - che la valutazione sia “contestuale”, cioè condotta all'interno della scuola, da chi “conosce” i docenti ... i “crediti didattici” dovrebbero essere attribuiti sulla base di criteri prevalentemente reputazionali e di customer satisfaction ... Data l'estrema difficoltà di individuare in questa materia criteri “oggettivi”, privilegiare al massimo l'esercizio ragionato della “intersoggettività” all'interno del nucleo.</p>
<p>Articolo 8 (Piano straordinario di assunzioni)</p> <p>1. Per l'a.s. 2015/2016, il MIUR è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado</p>	<p>Renzi ha chiarito più volte il nesso tra aziendalizzazione della scuola e assunzioni, in una logica di scambio che costituisce il motivo per cui ha posto il veto al decreto legge solo per le assunzioni. Se il Parlamento non dovesse fare in tempo ad approvare il ddl si assumerà la responsabilità di far saltare le assunzioni e/o legittimerà Renzi a fare il DL, che comunque</p>

di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015 per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale.

2. Sono assunti a tempo indeterminato e inseriti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1:

- a) i vincitori presenti, alla data prevista per la presentazione delle domande nelle graduatorie del concorso pubblico del 2012;
- b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande nelle GAE del personale docente.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50% dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;
- b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50% dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase.
- c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti a nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4,

riguarderà tutto il pacchetto.

#### **Ma è veramente straordinario questo piano?**

L'annuncio di settembre parlava di 148.000 assunzioni a settembre 2015, che comunque lasciavano fuori almeno altrettanto precari, molti dei quali con più di 3 anni di insegnamento.

Il ddl riduce le assunzioni a 100.701 (i 2/3 delle promesse), in relazione all'organico dell'autonomia che dovrebbe essere definito entro il 30.5.15. La relazione tecnica prevede 52.889 su posti comune o di sostegno e 48.812 per il potenziamento. I neoassunti saranno i vincitori di concorso del 2012 (non più anche gli idonei) e gli iscritti alle GaE. Entrambi dovranno indicare le loro preferenze tra una serie di albi territoriali, ma se non vi sono posti disponibili (come per es. per Filosofia) non si procede all'assunzione. I vincitori di concorso sceglieranno gli albi in ambito regionale nel limite del 50% dei posti disponibili; gli iscritti GaE in ambito provinciale sempre nel limite del 50% dei posti; quelli che residuano verranno assunti nei limiti dei posti vacanti a livello nazionale. Quindi, mobilità territoriale, ma anche professionale perché 48.812 neo assunti andranno nella sezione degli albi territoriali per il c.d. "potenziamento" dell'offerta formativa: progetti vari, supplenze fino a 10 gg. con la possibilità di essere usati anche per diversi gradi d'istruzione presumibilmente negli Istituti comprensivi, in una perfetta logica da "tappabuchi". Ma attenzione: gli aspiranti all'assunzione indicano le loro preferenze per gli albi territoriali; in base alla disponibilità di posti riceveranno la proposta di assunzione (da accettare entro 10 gg; se rifiutano non potranno essere destinatari di altre proposte), ma non sceglieranno più la scuola, bensì saranno scelti dai DS! E per ridurre le supplenze residue potranno essere scelti anche per insegnamenti diversi da quelli inclusi nella classe di concorso, purché abbiano il titolo di studio.

E gli altri? Il comma 10 dell'art. 8 è chiaro: dal 1° settembre 2015 le GaE e le graduatorie dei concorsi perdono efficacia ai fini delle assunzioni! Come ha detto *l'uomo solo al comando* (la versione originale) "chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori!"

Per chi è fuori vi sarà:

- l'ennesimo concorso, unico strumento dal 1° settembre 2015 per l'accesso ai ruoli e con validità solo per 3 anni;

- ancora un po' di precariato con le supplenze residue (classi di concorso in cui vincitori e iscritti non sono sufficienti come Matematica) per gli iscritti alla prima fascia delle graduatorie d'istituto, valide però solo fino al 2016/2017;

- o la disoccupazione!

E se tra gli esclusi vi sono precari con più di 36 mesi di servizio? La Corte di Giustizia europea aveva lasciato aperta sia l'ipotesi della stabilizzazione che quella del risarcimento del danno per abuso di ricorso ai contratti a tempo determinato. Le prime sentenze dei giudici nazionali hanno optato per la stabilizzazione. Ma l'art. 12 del ddl è chiaro: solo risarcimento, con lo stanziamento di 10 milioni annui per il

lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o grado di istruzione per la quale posseggono maggior punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi, si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma

8. In caso di mancata accettazione nei termini e nelle modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono

essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del presente piano assunzionale straordinario. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano assunzionale, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato, sino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato apposito avviso in GU e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal MIUR, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b). Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del

2015 e il 2016. Al tempo stesso il primo comma dello stesso art. 12 sancisce l'assoluta inderogabilità del limite dei 36 mesi anche non continuativi per i contratti a tempo determinato per il personale della scuola. Il che significa che, se non viene assunto tramite concorso, dopo 3 anni di supplenze il posto, che ti sarebbe spettato in base alle graduatorie residue, lo daranno a qualcun altro. Di bel nuovo per chi è fuori non vi sarà neanche un lavoro precario, ma solo disoccupazione!

Quindi, ricapitolando l'*Uomo solo al comando*:

sceglie i docenti che possono venire nella Sua scuola per l'incarico, che però è solo triennale, con conseguente ricattabilità del docente per mancato rinnovo;

sceglie e retribuisce con il premio i più bravi;

con il Piano triennale decide gli insegnamenti opzionali, le attività di alternanza scuola-lavoro, i contratti di apprendistato e l'organico dell'autonomia con la relativa differenziazione delle funzioni (insegnamento o potenziamento dell'offerta formativa);

può destinare il docente anche all'insegnamento di materie non comprese nella classe di concorso; decide sulla riduzione del numero di alunni in alcune classi e sull'incremento in altre;

decide sulla formazione obbligatoria;

può licenziare in tronco alla fine dell'anno di prova.

A tutto ciò va aggiunto con l'applicazione della Brunetta: la sottrazione alla contrattazione integrativa delle materie relative all'organizzazione del lavoro; se la RSU non firma il contratto, perché non è d'accordo con la proposta del DS, questi può usare lo stesso le risorse con iniziative unilaterali; le retribuzioni previste dal contratto sono erogate solo se il DS valuta positivamente le attività aggiuntive e i loro risultati.

Il vero significato dell'acronimo DS non è *Dirigente Scolastico*, ma *Dittatore Scolastico*!

titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto al periodo precedente.

10. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b) perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo continua ad esplicitare la propria efficacia fino all'anno scolastico 2016/17 incluso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni.

#### **Articolo 12 (Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento)**

1. I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

2. Nello stato di previsione del MIUR, è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

#### **Articolo 9 (Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo)**

Se non fanno i bravi la disoccupazione è un rischio anche per i neoassunti. L'art. 9 prevede che i docenti in prova e

<p>1. Il personale docente neoassunto è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.</p> <p>2. Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.</p> <p>3. Il docente in periodo di prova è sottoposto a valutazione da parte del DS sulla base di un'istruttoria di un docente tutor, designato dal DS, sentiti il Collegio dei docenti e il Cdl.</p> <p>4. Con decreto del MIUR sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.</p> <p>5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il DS provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso.</p> <p>6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del DLgs 16 aprile 1994, n. 297.</p>	<p>formazione per un anno non sono più sottoposti alla valutazione collegiale del Comitato di valutazione, ma a quella del DS, che si deve limitare a basarsi sull'istruttoria del tutor (che sempre il Ds potrà scegliere se e quanto retribuire) e ad acquisire il parere del Collegio e del Consiglio, tutti non vincolanti. Un DM individuerà obiettivi della formazione, valutazione del grado di raggiungimento, attività di formazione, criteri e modalità della valutazione, anche con verifiche e ispezioni in classe: il DS onnipotente sarà anche un po' poliziotto! <i>"In caso di valutazione negativa ... il DS provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso"</i>: in pratica licenziamento in tronco!</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>(Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente)</b></p> <p>1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di 500 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del POF delle scuole e del Piano nazionale di formazione. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria</p>	<p>Propaganda: si tratta di circa 299 euro per il 2015 per ogni docente di ruolo.</p>

<p>né reddito imponibile.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del CDM, di concerto con il MIUR e con il MEF da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 1, viene autorizzata la spesa di euro 127 milioni per l'esercizio 2015 ed euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2016.</p> <p>4. La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF e dei risultati emersi dai Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del MIUR, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.</p> <p>5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14 (Open data)</b></p> <p>1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.</p> <p>2. Il MIUR garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il SNV, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico.</p> <p>3. Il Portale, gestito dal MIUR, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il curriculum del docente di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).</p> <p>4. Il Portale pubblica, inoltre, la normativa, gli atti</p>	<p>Idolatria per dati online come se fosse la panacea.</p>



e le circolari.

5. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall'esercizio 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per le spese di gestione e mantenimento.

6. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problematiche connesse alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del MIUR e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 5. Innovazione digitale e didattica laboratoriale**

1. Piano Nazionale Scuola Digitale, in sinergia con programmazione europea e regionale e col piano nazionale banda ultra larga

2. ...

3. Obiettivi:

a) sviluppo competenze digitali, Università, associazioni, terzo settore e imprese, nel rispetto art. 2, comma 3, lettera h);

b) potenziamento strumenti didattici e laboratoriali;

c) favorire *governance*, trasparenza e condivisione di dati, scambio di informazioni;

d) formazione dei docenti;

e) formazione dei d.s.g.a., assistenti amministrativi e tecnici;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la



<p>promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.</p> <p>4. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'organico dell'autonomia cui affidare il Piano</p> <p>5. Le istituzioni scolastiche possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità con la partecipazione, anche finanziaria, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, obiettivi:</p> <p>a) <u>orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del <i>Made in Italy</i>, in base alla vocazione produttiva del territorio;</u></p> <p>b) servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;</p> <p>c) apertura della scuola e utilizzo al di fuori dell'orario scolastico.</p> <p>5. Finanziamenti: nel 2015 90mln e dal 2016 30mln tolti dal fondo per il funzionamento.</p>	
<p><b>Articolo 18 (Le scuole innovative)</b></p> <p>1. Il MIUR, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, emana un avviso pubblico per l'elaborazione di progetti da sottoporre ad una Commissione di esperti, al fine di individuare soluzioni progettuali di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficientamento energetico, della sicurezza strutturale ed antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento.</p> <p>2. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, gli EE. LL. interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola nella propria Regione, che seleziona la migliore proposta e la trasmette al MIUR ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio.</p> <p>3. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017.</p> <p><b>Articolo 19 (Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)</b></p> <p>1. ...</p>	<p>Propaganda: concorso per progettare nuove scuole</p> <p>Una serie di provvedimenti amministrativi per rendere più veloci gli interventi di risistemazione delle scuole: unificazioni di fondi, meno sanzioni per sforamenti del patto di stabilità degli EE LL defalcando le spese per l'edilizia scolastica, proroghe di leggi, monitoraggio degli edifici scolastici... Tutto tranne che i necessari consistenti finanziamenti.</p>

2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati sono destinate all'attuazione, nell'anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici.

4. Le Regioni sono tenute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire al MIUR il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali.

5. Tutti i rimborsi dei progetti retrospettivi della Programmazione PON FESR 2007-2013, limitatamente a quelli inizialmente finanziati con fondi statali o con quota parte degli stessi, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegati sulla base della programmazione regionale nello stesso territorio ai quali erano destinati e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica.

6. La sanzione per le violazioni del patto di stabilità per l'anno 2014 dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica già conclusi non è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso del 2014.

7. è consentito agli enti beneficiari l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole.

Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati il parere richiesto ai Provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli Enti beneficiari, si intende positivamente reso entro 30 giorni dalla richiesta.

8. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica è prorogato al 31 dicembre 2018.

9. ...

<p>10. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle Amministrazioni competenti entro 45 giorni dalla richiesta, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.”.</p> <p>11. ...</p> <p>12. ...</p> <p>13. ...</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20 (Indagini diagnostiche su edifici scolastici)</b></p> <p><b>1. Stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici.</b></p> <p>2. ...</p> <p>3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 possono essere finanziati anche con le risorse di cui all’articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 13.</p>	
<p><b>Articolo 4. Scuola, lavoro e territorio</b></p> <p><b>1. Alternanza scuola-lavoro: istituti tecnici e professionali, durata complessiva nel secondo biennio e nell’ultimo anno per almeno 400 ore; nei licei durata complessiva nel triennio di almeno 200 ore.</b></p> <p>2. ...</p> <p>3. <i>“L’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata”.</i></p> <p>4. Con D.M. <i>“Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro”</i></p> <p>5. Formazione su salute e sicurezza</p> <p><b>6. Gli studenti - dal 2° anno - possono fare apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge delega sul <i>jobs act</i></b></p> <p><b>7. Finanziamento di 100mln</b></p> <p>8. Il d.s. individua imprese, enti pubblici e privati disponibili; stipula le convenzioni anche per orientamento scolastico e universitario.</p>	<p>L’idea è correggere quel presunto “disallineamento tra la domanda di competenze che il mondo esterno chiede alla scuola di sviluppare, e ciò che la nostra scuola effettivamente offre” a cui il libello renziano, recependo la dottrina neolibera della scuola di Chicago di Milton Friedman, imputa la responsabilità della disoccupazione. Donde il passo successivo: sostituire la didattica col lavoro svolto in azienda.</p> <p>Attualmente le norme prevedono che i percorsi di alternanza scuola lavoro (limitati ai soli istituti professionali e tecnici) debbono essere progettati, attuati, verificati e valutati dalle istituzioni scolastiche.</p> <p>Con l’<i>Alternanza Scuola-Lavoro</i> 400 ore annue non retribuite vengono prestate da studenti del triennio di Istituti Tecnici, Professionali e per 200 ore nei Licei nonché dai loro docenti, riconvertiti così in responsabili di reparto sotto le direttive aziendali.</p> <p>L’apprendistato (cioè l’addestramento al lavoro) sostituisce la didattica negli istituti professionali.</p> <p>Il vantaggio per le aziende non si limita alle prestazioni lavorative gratuite; per la collaborazione con le scuole sono previsti appositi fondi.</p> <p>Si accentua l’idea che deve essere finalizzata unicamente a dare risposte alle richieste del mercato del lavoro e che i percorsi debbano essere co-progettati con le imprese.</p>
<p>Articolo 24 <i>(Copertura finanziaria)</i></p>	<p><b>LA SCUOLA SENZA RISORSE CERTE</b></p>

1. Dall'a. s. 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro:

544,18 milioni nel 2015,  
1.853,35 milioni nel 2016,  
1.865,70 milioni nel 2017,  
1.909,60 milioni nel 2018,  
1.951,20 milioni nel 2019,  
2.012,93 milioni nel 2020,  
2.058,50 milioni nel 2021,  
2.104,44 milioni nel 2022,  
2.150,63 milioni nel 2023,  
2.193,85 milioni nel 2024  
2.233,60 milioni nel 2025,

rispetto a quelle determinate dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

2. È iscritto nello stato di previsione del MIUR un "Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" con lo stanziamento di euro:

11.683.000 per il 2015,  
97.713.000 per il 2016,  
134.663.000 per il 2017,  
81.963.000 per il 2018,  
47.863.000 per il 2019,  
30.000.000 per il 2020 e 2021  
33.923.000 per il 2022

3. Agli oneri derivanti dai vari art. di questo ddl, pari complessivamente a euro 1.000 milioni per il 2015, a 3.000 milioni per ogni anno dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni per il 2020, a 3.076,137 milioni per il 2021, a 3.000 milioni per il 2022, a 3.012,267 milioni di per il 2023, a 3.055,487 milioni per il 2024 e a 3.095,237 milioni a decorrere dal 2025, si provvede:

a) quanto a euro 1.000 milioni per l'anno 2015, ed euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo "La buona scuola" previsto nell'ultima Finanziaria;

b) quanto a 36.367.000 per il 2020, a 76.137.000 per il 2021, a 12.267.000 per il 2023, a 55.487.000 per il 2024 e a 95.237.000 euro a decorrere dall'anno 2025,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla L. 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 356.508.500 per il 2016,

Il recente rapporto dell'OCSE "Uno sguardo sull'Istruzione 2014 "ci dice che tra il 1995 e il 2011 in Italia la spesa per studente è diminuita del 4%. Tra i 34 Paesi Ocse presi in esame, l'Italia è l'unico che registra una diminuzione della spesa pubblica per le istituzioni scolastiche tra il 2000 e il 2011 (-3%, la media Ocse registra +38%) ed è il Paese con la riduzione più marcata di investimenti (-5% 2000/2011). Calano gli stipendi degli insegnanti. Tra il 2005 e il 2012, le retribuzioni dei docenti con 15 anni di anzianità sono scese del 4,5% e ulteriormente sono calate negli ultimi 3 anni. Nel frattempo, a causa dei tagli alla spesa, è aumentato anche il numero medio di studenti per docente, che ora si avvicina alla media Ocse. Con l'aumento di 2000 unità di docenti di IRC e più di centomila insegnanti di sostegno che in altri Paesi non esistono.

Ulteriore discriminazione viene creata dal 5xmille tra scuole con genitori abbienti e no.

Aspettiamo un'apposita lotteria.

Da notare che anche le scuole private possono ricevere i fondi previsti dal 5 per mille e dal Buono scuola.

Calpestando la Costituzione e le leggi sul Diritto allo studio, tralasciando competenze proprie dello Stato, le risorse "certe" dovrebbero venire dall'incerto mondo del privato, notoriamente filantropico e disinteressato.

**School Bonus:** Per l'edilizia si investono somme insufficienti in confronto alla quantità di edifici scolastici da mettere a norma, allora si spera e si annuncia una colletta in cambio di sconti fiscali.

Se al privato che investe nella scuola bisogna garantire dei vantaggi economici (sotto forma di sgravi fiscali) è evidente che sarà sempre la fiscalità generale a pagare gli eventuali investimenti privati: solo Renzi fa finta di non capire che si tratta di una partita di giro che consentirà alle aziende di intrufolarsi nelle scuole e comandarvi.

**Saltano le forme previste a settembre 2014:**

**School guarantee:** Ulteriori sconti fiscali a chi investirà nell'alternanza scuola-lavoro o nella ristrutturazione dei laboratori.

**Crowdfunding:** Collette

**Social Impact Bonds:** Obbligazioni a impatto sociale.

Da notare l'uso di termini inglesi:

- riferimenti a esperienze anglo-sassoni fallimentari dal punto di vista del valore pedagogico e sociale spacciate per funzionanti;

- l'accreditarsi come moderni solo perché si usano termini inglesi considerata la lingua della modernità;

370.457.000 per il 2017,  
378.946.000 per il 2018,  
383.562.000 per il 2019,  
373.314.300 per il 2020,  
350.985.000 per il 2021,  
328.474.400 per il 2022,  
305.841.300 per il 2023,  
284.663.500 per il 2024  
265.186.000 dal 2025.

4. è costituito, a decorrere dall'a. s. 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria con lo scopo di monitorare la spesa dell'organico dell'autonomia.

5. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al precedente comma, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  
5.

#### Articolo 15 (Cinque per mille)

Sarà possibile destinare il 5 per mille anche alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

#### Articolo 16 (School bonus)

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito di imposta del 65% per il biennio 2015-2016 e del 50% per gli anni successivi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche, nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione.

4. Detti crediti d'imposta derogano ai limiti stabiliti da precedenti leggi.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano mensilmente al MIUR l'ammontare ricevuto e ne danno pubblica comunicazione nonché della sua destinazione e utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web.

- linguaggio criptico sul modello imbonitori o setta esoterica. Anche qui ci troviamo nei nuovi modelli di finanza creativa fatti di annunci e promesse ma essenzialmente vuoti. Il matching fund è un meccanismo di cofinanziamento secondo cui per ogni euro investito dalle singole aziende può essere aggiunta una somma addizionale stanziata da soggetti pubblici o da altri soggetti privati.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta, valutati in 7,5 milioni per il 2016, in 15 milioni per il 2017, in 20,8 milioni per il 2018, in 13,3 milioni per il 2019 e in 5,8 milioni per il 2020 si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24.

#### Articolo 17

*(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)*

1. All'articolo 15, comma 1, del DpR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

*"e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera ioc)ies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera."*

#### Articolo 21 (Delega al Governo in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative sull'istruzione.

2. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della legge sulla semplificazione delle procedure, nonché dei seguenti:

a) al fine del riordino delle disposizioni normative in materia attraverso:

1) redazione di un testo unico;

2) articolazione rubricazione delle leggi per materie omogenee;

3) riordino, coordinamento formale e sostanziale delle leggi incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale ed europeo;

4) adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale ed europea;

b) al fine del rafforzamento dell'autonomia scolastica e dell'ampliamento delle competenze

Si delega il governo a riformulare l'assetto intero delle scuole ovviamente secondo i principi ispiratori della scuola azienda-maceria-quiz, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6):

- redazione di un nuovo testo unico
- statuto per le scuole
- riforma OO.CC. con ingresso dei privati nei Cdl
- maggiori poteri ai DS
- assunzione e valutazione dei DS
- assunzione dei docenti solo per concorso
- classi disciplinari al posto di classi di concorso
- ridefinizione del ruolo dell'insegnante di sostegno
- revisione dei percorsi dei professionali anche ai fini del raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale
- Riordino Istituti Tecnici Superiori (TFS)
- Ridefinizione di asili nido e scuola infanzia che non saranno più servizi a domanda ma che vedranno sempre le famiglie pagare una retta
- Riordino scuole italiane all'estero.
- Ecc.

gestionali, organizzative ed amministrative delle istituzioni scolastiche attraverso:

1) la valorizzazione del ruolo dell'istituzione scolastica;

2) la responsabilizzazione del DS nella scelta e nella valorizzazione del merito del personale docente nonché nella ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse;

3) l'incremento dell'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche e semplificazioni degli adempimenti amministrativi e contabili; riferimento alla revisione amministrativo-contabile.

c) al fine del riordino, dell'adeguamento e della semplificazione del sistema per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego attraverso:

1) il riordino complessivo, adeguamento e semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea magistrale mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e conseguente superamento dell'attuale percorso TFA;

2) la definizione dei nuovi percorsi di formazione iniziale;

3) la previsione all'interno del percorso di laurea abilitante di un periodo di tirocinio professionale;

4) il riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata; mediante concorsi pubblici e con graduatorie di durata triennale.

d) al fine del riordino delle modalità di assunzione e formazione del DS nonché del sistema di valutazione dello stesso attraverso:

e) al fine dell'adeguamento, della semplificazione e del riordino del diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (BES) attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative del personale

Gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria.

Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di partecipazione che comprende scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali.

Gli ITS istituiti sono 74

- Durata: 4 semestri per 1800/2000 ore

- Didattica in laboratorio

- Tirocini obbligatori per almeno il 30% del monte orario complessivo, anche all'estero

- 50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni

Il titolo rilasciato è Diploma di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.



docente di sostegno che tenga conto delle esigenze di continuità didattica ed educativa;

- 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
- 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
- 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione e all'iter diagnostico per l'individuazione degli alunni con disabilità;
- 6) la revisione e razionalizzazione degli organismi a livello territoriale di supporto all'inclusione;

f) al fine dell'adeguamento, della semplificazione e del riordino della governance della scuola e degli organi collegiali attraverso:

- 1) l'adozione da parte di ciascuna istituzione scolastica statale di un proprio statuto, quale strumento di autogoverno, con definizione dei contenuti essenziali e delle modalità e termini di approvazione e modificazione, in attuazione del dettato costituzionale e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione;
- 2) la revisione dell'organizzazione delle scuole che favorisca la collaborazione tra gli organi di governo e tutte le sue componenti, e assicuri la distinzione tra: funzioni di indirizzo generale, da riservare al Consiglio dell'istituzione scolastica autonoma; funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al Collegio dei docenti e alle sue articolazioni;
- 3) la previsione e modalità dell'esercizio da parte delle scuole di specifiche forme di regolazione riferite alla disciplina di dettaglio della propria organizzazione interna;
- 4) la disciplina della composizione degli organi dell'istituzione scolastica autonoma, in base a nuovi criteri che valorizzino la partecipazione delle diverse componenti della comunità scolastica, in particolare gli studenti e i genitori, nonché della comunità territoriale;
- 5) la valorizzazione del DSGA;
- 6) la definizione e costituzione di reti di scuole per l'ottimale utilizzo delle risorse e attribuzione alle stesse di capacità di rappresentanza;
- 7) la revisione degli organi collegiali della scuola sia a livello nazionale che territoriale, individuando le articolazioni funzionali all'esercizio dell'autonomia e le relative attribuzioni di competenze, anche in relazione alla competenza legislativa e amministrativa delle autonomie territoriali e degli enti locali, con conseguente definitiva soppressione di organi non più funzionali all'organizzazione generale del sistema scolastico;
- 8) la previsione di organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale di supporto alle

istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell'azione delle scuole anche a seguito dell'attribuzione della potestà statutaria;

g) ai fini della revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché ai fini del raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

- 1) la rivisitazione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;
- 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi.

h) riforma radicale degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

i) al fine dell'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali, attraverso:

- 1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia che prevedano:
  - 1.1 la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
  - 1.2 la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale;
  - 1.3 gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, che prevedano tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- 2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle Regioni e degli Enti locali;
- 3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
- 4) il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
- 5) l'approvazione e finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
- 6) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età da 0 fino a 6 anni, anche aggregati a scuole primarie e ICS;

<p>7) l'istituzione di una apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero, dalle Regioni e dagli Enti locali da istituirsi senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p>l) al fine di rendere effettivo il diritto allo studio attraverso la definizione dei livelli essenziali;</p> <p>m) al fine dell'adeguamento, della semplificazione e del riordino della normativa concernente gli ausili digitali per la didattica e i relativi ambienti attraverso:</p> <p>n) al fine del riordino e dell'adeguamento della normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche italiane all'estero attraverso:</p> <p>o) ai fini dell'adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti;</li> <li>2. revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato.</li> </ol> <p>3.</p> <p>4. Con uno o più decreti sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle.</p> <p>5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le medesime modalità, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.</p> <p>6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge le Amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali.</p>	
<p>Articolo 22 (Deroghe)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.</li> <li>2. Per il Piano straordinario di assunzioni non si applica il regolamento della riforma Gelmini che</li> </ol>	<p>Dirigismo renziano:  Alla faccia della condivisione: niente parere del neo CSPI.  I CCNL non contano e neanche le commissioni parlamentari.</p>

<p>prevede la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso</p> <p>3. In sede di prima applicazione e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere delle commissioni parlamentari per il decreto con cui il MIUR definisce i parametri per determinare gli organici docenti.</p> <p>4. Le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero compatibilmente con le specifiche situazioni locali.</p> <p>5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei CCNL, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.</p>	
<p>Articolo 23 (Abrogazioni)</p> <p>1. L'obbligo per il MIUR di adottare linee guida sull'organico funzionale, costituzione di reti territoriali di scuole, definizione di un organico di rete, determinazione degli organici.</p> <p>2. Limite dell'organico docenti alla consistenza dell'a.s. 2011-12.</p>	<p>Piccoli aggiustamenti per rendere fattibile il piano renziano.</p> <p>Si rende possibile aumentare la dotazione degli organici per i soli docenti.</p>
<p><b>Articolo 13 (Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche)</b></p> <p>1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco, fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigenti, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando l'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>Possibilità per il personale scolastico comandato in altre amministrazioni pubbliche (ex provveditorati, altri ministeri ecc.) di transitare nelle amministrazioni dove lavorano.</p>
<p><b>CERTEZZA DEL RINNOVO CONTRATTUALE, CLASSI POLLAIO, ORE DI SOSTEGNO NEGATE, INIDONEI, QUOTA 96, MODELLI VIVENTI, PERSONALE ATA, ECC.</b></p>	
	<p>Ma le precedenti riforme nella Bieca scuola trovano piena ratifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gerarchizzazione dei lavoratori, concorrenza tra i lavoratori della scuola e tra le scuole,</li> <li>• insistenza su competenze informatiche,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>sedicente meritocrazia, incentivi a lavorare il meno possibile in classe, sudditanza dalle aziende...</b></li> </ul> <p>Anche l'espressione "sentieri battuti negli ultimi decenni" si svela così artificio retorico che, mistificando la realtà, fa leva sul sentimento di malessere diffuso tra insegnanti e opinione pubblica per indurre un consenso emotivo a quelle medesime politiche di immiserimento economico e culturale da cui il malessere scaturisce.</p> <p>Tutte annunciate come epocali, complessive, risolutive di tutti i mali della scuola. Ogni nuovo governo abbiamo una nuova riforma della scuola. Riforme che vanno tutte nella stessa direzione: il degrado della scuola pubblica.</p>
--	--

Si riconoscono a questo punto i tratti di una mutazione genetica del sistema dell'istruzione pubblica che, nato dalla tensione illuminista a rendere la conoscenza un patrimonio universalmente condiviso, aveva conservato pressoché intatto il principio secondo cui la formazione culturale del cittadino e quella tecnica di lavoratore, sia pur con accenti diversi, procedono concordi.

In Italia, dopo la parabola del fascismo, quel principio fu ripreso e rinnovato dai movimenti degli anni '60 e '70, dei quali la scuola pubblica assorbe la spinta democratica aprendosi alla collegialità e alla partecipazione di genitori e studenti.

A partire dagli anni '80 del Novecento, lo scenario internazionale cambia. Esauritesi le istanze riformatrici che avevano ridotto le diseguaglianze sociali, le scelte politiche di molti Paesi occidentali iniziano ad erodere le precedenti conquiste in termini di diritti e di *welfare*. Lo Stato si ritrae da una responsabilità diretta sui servizi al cittadino, delegandone sempre più la gestione al privato. La scuola non sfugge a questa riconfigurazione e diviene anzi oggetto di speciale attenzione per i margini di profitto che lascia presagire: diretto, con la mercificazione dell'apprendimento, e indiretto, trasferendo dalle imprese alla collettività gli oneri di formazione nonché garantendo loro prestazioni gratuite in forma di apprendistato.

Nel 1995 l'Unione Europea recepisce le osservazioni dell'*European Round Table of Industrialist* secondo cui "la responsabilità della formazione deve, in definitiva, essere assunta dall'industria" e "L'istruzione deve essere considerata come un servizio reso al mondo economico".

Si consuma così una drammatica frattura tra i due versanti dell'istruzione, civico ed economico, che cessano di convergere e vengono collocati in antitesi.

Sempre nel 1995 la Fondazione Gorbaciov riunisce le più influenti personalità della politica e dell'economia, da George Bush senior a Margaret Thatcher a David Packard, che preconizzano uno scenario in cui, grazie alla tecnologia, il sistema produttivo assorba non più del 20% della popolazione attiva, rendendo il restante 80% "massa eccedente". Cade così, con l'esigenza di rendere tutti gli individui protagonisti della produzione di ricchezza, anche quella di fornire loro gli strumenti culturali per sviluppare le proprie potenzialità. L'istruzione generalizzata diviene un costo superfluo, che genera anzi aspettative illusorie foriere di tensioni sociali. Soltanto sul 20% di popolazione utile è opportuno investire affinché sviluppi consapevolezza dei procedimenti

culturali, scientifici e tecnologici. Al restante 80% andrà riservata un'alfabetizzazione di base, operativa, destrutturata, che consenta di eseguire dei compiti all'occorrenza ma non di comprenderne origini e finalità. Il rapporto 20:80 modella un sistema di istruzione bipartito: scuole d'élite, riservate a coloro che saranno chiamati a governare i processi, e scuole di massa, deputate ad integrare nel sistema soggetti dal destino segnato di passività ed emarginazione sociale, futuri precari permanenti e consumatori succubi delle strategie di mercato.

In tale quadro lo Stato dismette il ruolo di garante dell'eguaglianza formativa, e decade il valore legale dei titoli di studio. L'istruzione viene delegata al privato: in via esclusiva per le scuole cui avranno accesso i rampolli delle classi privilegiate, e in via partecipata per le scuole di massa, i cui costi fissi continuano a gravare sulla fiscalità generale dando però ai privati l'opportunità di trarne profitti, per l'offerta di attività aggiuntive, per le sponsorizzazioni e per l'utilizzo in azienda di docenti e studenti.

La destrutturazione dei saperi, il demansionamento dei docenti, la valutazione standardizzata, la censura della critica, la marginalizzazione degli aspetti espressivi, creativi e relazionali, la diversificazione delle "offerte formative" in un regime di concorrenza, l'ingresso dei privati nella gestione e nella didattica, la verticalizzazione organizzativa con lo svuotamento dei poteri collegiali, l'inserimento di studenti e docenti in contesti lavorativi, l'apertura al territorio verso l'educazione non formale identificano ne *La Buona Scuola* la risposta coerente al modello sociale 20:80.

Due domande finali.

- Il futuro sociale delineato dai potenti della Terra, in cui gli interessi del capitalismo internazionale cancellano il percorso secolare di progresso civile che dall'ordine diseguale dall'*ancien régime* ha condotto alla formazione di un ceto medio e alla nascita delle democrazie rappresentative, costituisce un esito fatale dello sviluppo tecnologico?
- E il valore dell'eguaglianza dei cittadini, così come i sistemi di istruzione che ad esso si sono ispirati, sono davvero da ritenersi inattuali?

In base alle risposte che diamo a queste domande la scuola che il governo Renzi ci offre ci appare con il volto buono di ciò che è conforme al progresso oppure, al contrario, con quello raccapricciante di uno strumento finalizzato a relegare la maggior parte delle persone in una subalternità materiale e spirituale senza alcuna possibilità di redenzione.

(9.4.15)